



A.I.C.C. e F.

Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari

Fondata il 5 febbraio 1977

REGOLAMENTO DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE A SOCIO EFFETTIVO A.I.C.C.e F.

Emanato dal Consiglio Direttivo in data 29 gennaio 2011
e modificato il 19 ottobre 2013.

Art. 1 – Scopo

Il presente Regolamento disciplina l'ammissione di nuovi Soci effettivi all'Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari e detta i criteri e le modalità operative da seguire, in ossequio agli articoli 5 e 6 dello Statuto dell'Associazione.

Art. 2 – Destinatari

Le norme del presente Regolamento sono rivolte a coloro che aspirano ad essere ammessi, avendone i titoli, a Soci Effettivi dell'Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari ed essere iscritti nell'Elenco dei Consulenti Familiari.

Art. 3 – Domanda di ammissione

La domanda di ammissione va presentata per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione, e deve essere corredata dalle firme di presentazione di due Soci Effettivi.

La domanda di ammissione deve essere compilata sul modello predisposto dall'Associazione (reperibile presso la segreteria, il sito internet e i referenti regionali), presentata direttamente dal richiedente e indirizzata al Consiglio Direttivo dell'A.I.C.C.eF., presso la sede legale dell'Associazione con plico postale.

Art. 4 - Contenuti della domanda

Nella domanda di ammissione il richiedente deve dichiarare di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione e di rispettare i Regolamenti di attuazione e le delibere del Consiglio Direttivo.

Deve dichiarare di conoscere la normativa contenuta nel Codice

Deontologico del Consulente Familiare e di impegnarsi a rispettarla nell'esercizio della professione.

Deve, inoltre, impegnarsi a svolgere l'attività di Consulente della coppia e della famiglia nel pieno rispetto delle finalità che l'Associazione si propone.

Deve certificare i requisiti richiesti per l'ammissione e dimostrare l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

Alla domanda deve essere allegata una Relazione su di un caso trattato in consulenza durante il tirocinio. La relazione sarà controfirmata da almeno uno dei due soci presentatori che ha seguito il candidato.

Art. 5 – Diritti di Segreteria

Alla domanda di ammissione deve essere allegata ricevuta dell'avvenuto versamento dei diritti di segreteria.

L'ammontare di tale diritto viene fissato con delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 6 – Requisiti per l'ammissione

I requisiti per l'ammissione a Socio effettivo sono i seguenti:

- a) titolo di studio di scuola superiore.
- b) diploma di qualifica professionale di Consulente Familiare.
- c) esercizio del tirocinio.

Art. 7 – Titolo di studio

Il titolo di studio di scuola media superiore, di durata quinquennale. La certificazione deve essere presentata in originale o in copia conforme.

I titoli di studio ottenuti presso uno Stato comunitario vengono equiparati secondo la normativa europea. i

Il titolo di studio deve essere posseduto alla data di dell'inizio del corso triennale di formazione.

Art. 8 – Diploma professionale

Sono considerati Diplomi Professionali:

- a) il Diploma di Consulente Familiare ottenuto presso una delle Scuole di formazione riconosciute dall'AICCeF,
- b) il diploma di qualifica professionale ottenuto dopo la frequenza di un corso triennale di formazione organizzato da ente pubblico o privato, ritenuto qualificante dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 9 – Tirocinio

Si intende per tirocinio l'esercizio post diploma di un servizio di consulenza alla persona, alla coppia e al nucleo familiare, in conformità alle norme previste dal Regolamento dell'Associazione, ed avere svolto le attività consulenziali connesse.

Il servizio di consulenza può essere esercitato all'interno di un Consultorio o analoga struttura o presso lo studio privato di un Socio effettivo e deve essere supervisionato.

Ai fini della validità del tirocinio devono trascorrere almeno diciotto mesi dal conseguimento del Diploma professionale alla richiesta di ammissione all'Associazione.

Deve, inoltre, essere documentata la casistica e l'attività consulenziale svolta, con un minimo di 150 ore e di 4 casi di consulenza familiare trattati.

Rientrano tra le ore di attività consulenziali:

- le ore di consulenza
- i colloqui di orientamento
- la partecipazione all'equipe
- le ore di supervisione
- le ore di segreteria
- le ore per cui sono vengono attribuiti i Crediti formativi professionali di cui all'art.11 del Regolamento, nel caso il richiedente sia Socio aggregato.

In quest'ultimo caso le ore non possono essere prevalenti in rapporto alle altre tipologie.

Art. 10 – Esame di ammissione

L'ammissione a Socio effettivo prevede il superamento di uno specifico esame in cui viene valutata l'idoneità del richiedente all'esercizio della Consulenza Familiare.

L'esame è finalizzato ad accertare:

- il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione a Socio Effettivo;
- la approfondita conoscenza degli Atti normativi dell'Associazione e del Codice Deontologico della professione di Consulente familiare;
- la preparazione personale del candidato
- la padronanza delle metodologia di consulenza.

L'esame consiste in un colloquio individuale, in cui il candidato dovrà presentare e discutere la relazione sul caso di consulenza precedentemente trattato.

Art. 11 - Commissione di esame

La Commissione di esame, nominata dal Consiglio Direttivo, è composta da almeno due Soci Effettivi.

Della Commissione esaminatrice non possono far parte i Soci presentatori del candidato e i formatori della Scuola di formazione frequentata dal candidato.

La Commissione, esauriti i propri compiti, riferirà al Consiglio Direttivo, mediante la presentazione degli appositi verbali, compilati e firmati. Al Consiglio è comunque riservata ogni deliberazione definitiva sull'ammissione

Art. 12 – Delibera di ammissione.

Il Consiglio Direttivo, ricevuti i verbali degli esami dalla Commissione esaminatrice, delibera definitivamente sull'ammissione del candidato a Socio Effettivo.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione a maggioranza di due terzi dei presenti.

Uguualmente, in caso di incertezza il Consiglio può disporre ulteriori accertamenti in merito al possesso dei requisiti del candidato.

La delibera di ammissione viene assunta nella prima seduta utile del Consiglio Direttivo.

L'eventuale provvedimento di rigetto dell'ammissione deve essere motivato e comunicato all'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13 - Ricorsi.

Contro il provvedimento di rigetto è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri entro sessanta giorni dalla sua

comunicazione, mediante lettera raccomandata intestata al Collegio dei Probiviri, presso la sede legale dell'Associazione.

Il Collegio dovrà pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso, dopo aver sentito l'interessato e il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Collegio decide secondo equità ed inappellabilmente, in veste di arbitro ed amichevole compositore.

La decisione sul ricorso viene notificata al ricorrente e al Presidente dell'Associazione.

* * * * *